



REGIONE
LAZIO

AREA PIANIFICAZIONE PAESISTICA E TERRITORIALE

Prot. n.

304765

| | |
|-------------------------|------------|
| COMUNE DI VACONE (RI) | |
| 11 DIC 2012 | |
| 2288 | 8 F |
| PROT. N. CAT. | FASC. |

Roma,

11 DIC 2012

Spett.le Comune di Vacone
Via Del Pago, 23
02040 Vacone (RI)

OGGETTO: richiesta di adeguamento della Tavola 9 Foglio 346 delle Tavole B del PTPR ex comma 4 dell'art. 5 e del comma 3 dell'art. 15 delle Norme dei PTPR avanzata dal Sig. Lorenzoni Giacomo

Si riscontra la nota di pari oggetto prot. 1267 del 3 luglio 2012, con la quale è stata trasmessa, ai sensi degli artt. 5, comma 4, e 15, comma 3, della Norme del PTPR, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 giugno 2012 di presa d'atto "della richiesta avanzata dal Sig. Lorenzoni Giacomo nonché della relazione allagata dalla quale il medesimo fa emergere la presunta errata perimetrazione della Tavola 9 Foglio 346 della Tavole B del PTPR" stesso, per evidenziare quanto di seguito riportato.

In via generale, fatto salvo quanto si dirà nella parte conclusiva della presente, nei casi di contrasto delle perimetrazioni del PTPR e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004 e succ. mod.i, la Regione, a norma del combinato disposto dell'art. 26 della L.R. n. 24/1998 e succ. mod.i, del comma 4 dell'art. 5 e dei commi 2 e 3 dell'art. 15 delle citate Norme, procede, su proposta dei comuni ovvero dei privati per il tramite di questi ultimi, all'adeguamento delle perimetrazioni con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.

In particolare, come precisato nel comma 2 del predetto art. 15, l'effettiva esistenza del bene viene definita ed accertata sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 33 e ss delle Norme, recanti le "Modalità di tutela delle aree tutelate per legge".

A fronte del suddetto rinvio, vertendo la questione in esame sull'accertamento dell'effettiva presenza del bene di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs n. 42/2004 (Territori coperti da foreste e da boschi), trova applicazione l'art. 38 delle Norme del PTPR, con specifico riferimento al comma 5 dello stesso articolo, laddove viene individuato il comune, quale soggetto unico preposto al rilascio della certificazione della presenza del bosco, da rendersi con atto "del responsabile del procedimento sulla base di un agronomo e tecnico abilitato ovvero del parere del corpo forestale dello stato".

Tale atto, nel caso specifico del bene in esame, come peraltro emerge chiaramente dalle norme citate, costituisce il definitivo accertamento del contrasto tra le perimetrazioni del PTPR e l'effettiva esistenza del bene tutelato, e conseguentemente, qualora il contrasto stesso sia effettivamente accertato, indispensabile premessa per l'avvio della procedura di rettifica delle Tavole B del Piano stesso.

Nel caso di specie, il provvedimento consiliare inviato da codesto Comune, senza esprimersi in ordine alla effettiva o meno presenza del bene, si limita a prendere atto della richiesta avanzata dall'interessato "in merito alla presunta errata perimetrazione" e ad inviare alla Regione la documentazione prodotta dal medesimo, affinché quest'ultima "ne verifichi l'attendibilità e la rispondenza e provveda, una volta accertata l'errata perimetrazione del vincolo (...)", ad adeguare la cartografia "nella sua versione corretta".

Tale opzione, come sopra motivato, non risulta in linea con le previsioni di cui al citato art. 38, comma 5, delle Norme del PTPR e, nel contempo, anche in contrasto con il dettato dell'art. 10, comma 5, della L.R. n. 24/1998 che prevede, con specifico riferimento "Protezione delle aree boscate", quanto segue: "Nei casi di errata o incerta perimetrazione, il comune certifica la presenza del bosco...".


Alla luce, pertanto, di quanto sopra illustrato, si restituiscono la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28 giugno 2012 unitamente alla relativa documentazione di supporto, per le valutazioni ed integrazioni di esclusiva spettanza di codesta Amministrazione comunale, anche in relazione all'eventuale rilascio, qualora se ne verificassero gli estremi, della certificazione di cui agli articoli 10, comma 5, della L.R. n. 24/1998 e 38, comma 5 delle Norme del PTPR.

Relativamente alle procedure di rettifica ed adeguamento cartografico nei casi di errata o incerta perimetrazione dei vincoli paesaggistici di cui al citato art. 26 della L.R. n. 24/1998, si precisa inoltre che detto strumento legislativo è stato più volte innovato, prima ai sensi della L.R. n. 10/2011, poi con la L.R. n. 12/2012.


Tali modificazioni sono state tutte oggetto di impugnativa da parte dello Stato innanzi alla Corte Costituzionale e, pertanto, la scrivente Direzione Regionale ha ritenuto opportuno, pur attivandosi per favorire, in giudizio, la difesa degli atti regionali precedentemente adottati, sospendere qualsiasi iniziativa in materia, in attesa della pronuncia della Consulta a definitivo chiarimento del vigente quadro di riferimento.

In ogni caso, nelle more del suddetto pronunciamento, si ricorda che, in attesa dell'eventuale adeguamento cartografico delle perimetrazioni in questione, resta comunque vigente il comma 4 dell'art. 26 citato, ai sensi del quale, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri paesistici, si fa riferimento alla effettiva esistenza del bene, così come accertata, con riferimento allo specifico bene, ai sensi del richiamato art. 10, comma 5, della L.R. n. 24/1998.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Arch. Giuliana De Vito)



IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Demetrio Carini)



IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Arch. Paolo Benedetto Nocchi)

